

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1444

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARELLI, IANNUZZI, VAIRO, CACCIA, ZAMPIERI,
ZAMBON, SAVIO, ZOPPI, CANCIAN, IODICE, MOIOLI
VIGANÒ, VITI, MENGOLI**

Ordinamento della professione di geografo

Presentata il 31 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di istituzione di un ordine nazionale dei geografi si colloca in uno scenario politico-istituzionale profondamente convinto, ad ogni livello, dell'inderogabile necessità di valorizzare, in modo affatto nuovo, il momento programmatico, coniugandolo con l'esigenza della conservazione e del recupero dell'ambiente, sia in termini urbanistici sia in termini vocazionali, paesaggistici, storico-monumentali e, più in generale, di riappropriazione e approfondimento di spazi culturali non sempre adeguatamente valutati e tutelati nella fase tumultuosa dello sviluppo economico.

In siffatto contesto, si sono venute identificando aree professionali nuove accanto ad altre, meno nuove, ma oggetto di rinnovato interesse. Tra esse emerge,

in modo particolare, quella del geografo, come colui che sa fornire ed interpretare, anche cartograficamente, una simultanea e complessiva lettura del territorio nelle sue componenti fisiche, antropiche ed economiche. Territorio inteso come sinergia uomo-ambiente. Nello stesso tempo il geografo professionista è colui che, proprio perché conosce la casistica delle interazioni, può concorrere a programmare, in una visione di sintesi, lo stesso spazio precedentemente analizzato.

Questa professionalità è riconosciuta in numerosi paesi stranieri e negli Stati Uniti d'America vi è anche una fortunata rivista dell'Associazione intitolata *Professional Geographer*.

Tale professionalità, pur nei suoi diversi contenuti e scopi, è riscontrabile non solo per i laureati dei due corsi di

laurea specifici esistenti nelle università di Roma « La Sapienza » e di Genova, ma anche per i laureati in materie con l'aggettivo o sostantivo « geografia » delle facoltà di Lettere, Scienze, Economia e commercio, Magistero, Scienze politiche, Statistica e Architettura. In media circa 850 laureati l'anno in tutta Italia.

In effetti, l'interdisciplinarietà e la pluridisciplinarietà della geografia come scienza, la capacità e la vastità del campo di azione analitica e sintetica dello spazio, più o meno umanizzato, fanno sì che sia facile prevedere una identità di interessi speculativi con altre qualificate professionalità, che si sviluppano in conseguenza di specifiche cognizioni tecniche.

Perciò se l'ingegnere, l'architetto, il geologo, l'economista, ecc. sono, per definizione e formazione, i tecnici dell'intervento e della progettazione, il geografo professionista deve essere innanzi tutto il tecnico in grado di interpretare e preparare il primo e complessivo quadro di riferimento delle realtà esistenti e coesistenti. Questa funzione è essenziale anche per permettere una corretta azione degli amministratori e dei politici sul territorio e sull'ambiente. Non c'è competizione né sostituzione tra le professionalità suddette, ma quella collaborazione e quel coordinamento che oggi si manifesta, sempre più necessario. Bisogna infatti tener presente che numerosi geografi da sempre collaborano con altri professionisti in studi di « lettura » o programmazione dello spazio tellurico nelle sue molteplici realtà, ma sempre per iniziative o entrate personali.

Comunque è bene evidenziare con alcuni esempi come si può inserire l'operatività professionale del geografo nelle attuali esigenze.

Nell'accingersi a stilare un piano regolatore è necessario avere un preciso quadro di riferimento sugli aspetti fisici del territorio, sulla qualità e funzionalità degli insediamenti, sullo sviluppo e movimento della popolazione, sulla distribuzione delle diverse micro e macro econo-

mie, sulla rete delle comunicazioni, ecc. nello stesso tempo è bene usufruire dell'apporto del geografo professionista per poter evidenziare i possibili cambiamenti in conseguenza di future determinate scelte.

Nel programmare una nuova presenza economica è bene fare riferimento alle analisi che i geografi economici compiono, anche con diverse metodologie, sulla distribuzione delle attività già esistenti.

L'impianto di qualsiasi grande infrastruttura ha bisogno di essere confrontato con l'ambiente che la deve recepire; l'ormai definito impatto ambientale vuol dire anche e principalmente conoscere tutti gli aspetti geografici dello stesso, prevedere e prevenire negli effetti immediati e futuri gli eventuali squilibri provocati dalla diversa misura dei singoli interventi.

Di fronte ad eventuali interventi straordinari per la protezione civile è bene avere cognizione immediata della distribuzione qualitativa e quantitativa della presenza umana e dei servizi di base, così come è indispensabile affiancare le carte delle zone a rischio naturale con quelle tematiche antropo-economiche delle stesse aree. In proposito il presidente dell'Associazione dei geografi italiani ha già incontrato il Ministro per il coordinamento della protezione civile per offrire la collaborazione dei geografi ai programmi di protezione civile stessa. L'ormai prossima fruizione dei sistemi informativi computerizzati, come metodo di rilevamento dei dati territoriali, anche con l'ausilio delle immagini da satellite (telerilevamento), ha bisogno sempre di un confronto sul terreno. Parimenti il programma di lettura, inteso come aggregazione delle tematiche in atto in quel determinato territorio, necessita anche dell'apporto del geografo, come principale conoscitore delle interazioni esistenti.

Ancora più specifica diventa la presenza del geografo professionista nell'ambito regionale, essendo più qualificato ed impegnato il ruolo di lettura e pianificazione del territorio attuato dalle singole regioni.

Il rilevamento dei beni ambientali, attuato da numerose regioni, prevede la presenza del geografo professionista, anche con la concessione di apposite borse di studio.

I servizi cartografici, ormai istituiti in tutte le regioni con risultati più o meno cospicui a seconda delle diverse realtà, hanno redatto carte tecniche di base in scala 1:10.000 e a volte anche in scala 1:5.000. Di seguito sono state pubblicate carte tematiche, con temi specifici per la professionalità del geografo. Vi è ancora molto da fare e la presenza del geografo è attualmente quasi inesistente e non certo ritenuta istituzionale. Del resto l'aggiornamento delle tematiche rappresenta un impegno da non trascurare.

E che dire della redazione in atto dei piani paesistici? Oggi questi rappresentano la più immediata futura programmazione del territorio: dopo i piani regolatori, costituiscono la seconda fase del modello di sviluppo regionale. Per stilare le norme tecniche di attuazione di tale sviluppo, nonché i relativi vincoli è necessaria una corretta ed adeguata lettura di tutte le componenti, anche geografiche, presenti nello spazio. Qualora già sia stata attuata con le carte tematiche suddette, è certo necessaria la conoscenza dei fatti geografici per prevedere e valutare i regimi di vincolo non solo naturali. Per questo motivo il geografo in ciò ha la sua parte di indispensabile professionista insieme ad altri.

In linea generale qualsiasi scelta di programmazione per il rispetto dell'ambiente e per migliorare la qualità della vita ha bisogno dell'apporto del geografo professionista, come appunto conoscitore e classificatore delle reazioni fisiche, antropiche ed economiche che un dato territorio subisce in seguito ad eventuali scelte che si vogliono attuare.

In questo contesto operativo di carattere generale si inserisce poi una serie di azioni professionali più circoscritte anche ad uso di piccoli imprenditori dei diversi settori economici o di enti pubblici o privati, che sono interessati a problemi di localizzazione in un contesto geografico.

Per tutto ciò occorre dotare il geografo, come le altre figure professionali, di strumenti giuridici adeguati alla rilevanza economica e sociale degli interventi che sarà chiamato ad assolvere o che già da tempo assolve sporadicamente in numerose amministrazioni pubbliche per lo più locali.

In questa direzione si sono mossi studiosi autorevoli e anche nella pubblica opinione si sono avuti riflessi positivi, specialmente a seguito di un apposito convegno organizzato dal consiglio di corso di laurea in geografia dell'università « La Sapienza ».

L'occasione di tale convegno, che ha toccato gli aspetti culturali, operativi, sociali, economici, organizzativi della professione, con riferimento anche alle esperienze straniere in atto, si è rivelata preziosa sia per fissare obiettivi e tappe dell'unitaria riconsiderazione della professione, sia per mettere a fuoco i traguardi più recenti conseguiti in virtù dello sviluppo speculativo e dell'evoluzione tecnologica.

Gli strumenti della nuova fatica professionale — che la legge proposta intende promuovere e valorizzare — vanno all'approccio sistematico, alle tecniche computerizzate, al telerilevamento, alla cartografia automatizzata, applicabili tra l'altro, alla geografia economica, alla gestione delle risorse, alla geografia quantitativa, alla teledetezione, alle comunicazioni invisibili.

L'uso di queste tecnologie comporta necessità di aggiornamenti professionali onerosi. Il costo sociale di tutto questo è sostenuto dal professionista. Se questo è giusto, è giusto anche che ad un investimento culturale corrisponda un adeguamento delle competenze e della posizione nell'ambito del lavoro e della ricerca.

Innanzitutto alla necessità, ormai generalizzata, di un riassetto territoriale globale, che riconsideri l'uso delle risorse e la localizzazione degli interventi settoriali, il Parlamento non può restare indifferente e deve farsi portatore di strategie articolate che convergano verso tale obiettivo.

In questo contesto, si sono oggettivamente ampliati, nei periodi più recenti gli spazi operativi per la figura del geografo. Si tratta ormai di un'attività che muove dal momento ricognitivo, ma che lo supera, entrando nel vivo della pianificazione, con l'elaborazione di modelli di compatibilità e ancor più, con l'approntamento di modelli simulativi. Un'attività che rappresenta lo studio diretto e l'analisi viva delle possibilità concrete e ottimali di sviluppo, per una migliore qualità della vita.

Si tratta anche di dare stime geografiche dell'impatto ambientale, un traguardo che, nonostante la disciplina legislativa, dobbiamo migliorare. Si tratta di valutare, con adeguata preparazione e idonei strumenti, le interconnessioni insite nei programmi di intervento, come base logica di progetti di fattibilità.

Queste esigenze si collegano alla progressiva attività parlamentare — che occorrerà riprendere e definire — tendente alla formulazione di linee programmatiche e alla disciplina delle attività geografiche e cartografiche e alla saldatura tra gli organi preposti alla produzione e il mondo accademico.

Dallo stesso mondo accademico si sta manifestando, altresì, la sempre più pressante esigenza di ristrutturazione o meglio di rifondazione del corso di laurea in geografia.

Per avere una idea ponderale della presenza degli istituti che operano nel settore, vanno ricordati: l'AIIG (Associa-

zione italiana insegnanti di geografia) alla quale aderiscono oltre 5.000 docenti di geografia delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado; AGEI (Associazione dei geografi italiani), che comprende circa 600 docenti universitari; la Società geografica italiana, con sede a Roma, che vanta circa 2.000 iscritti; la Società di studi geografici, con sede a Firenze, che annovera circa 500 soci. Sempre per un'esatta stima dei soggetti interessati è bene ribadire che il numero medio degli studenti che si laureano in materie geografiche in un anno accademico nelle università italiane è circa 850.

A conclusione, ritengo di dover ribadire che ogni intento può avere l'efficacia sperata solo a patto che gli strumenti tecnico-giuridici disponibili siano all'altezza del traguardo che il legislatore ed ogni altro potere rappresentativo dello Stato si è dato. Perciò ritengo non rinviabile l'esame e l'approvazione da parte del Parlamento di una disciplina adeguata del profilo professionale del geografo.

Sulla proposta di legge che ho l'onore di sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi, sono convinto non mancheranno i contributi dialettici di quanti ritengono che lo sviluppo del paese sia funzione anche dello sviluppo qualitativo della professionalità e di quanti ritengono indispensabile che, nella sua funzione di interprete dei fermenti sociali, culturali, morali, il Parlamento debba porsi sempre all'avanguardia nell'intuire e nel governare il nuovo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ART. 1.

(Titolo professionale).

1. Il titolo di geografo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geografo — laurea in geografia, diploma di specialista in geografia o laurea in altro corso di laurea con tesi in materia geografica —, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

ART. 2.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo).

1. Per l'esercizio della professione di geografo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

2. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai dipendenti pubblici ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.

3. I dipendenti pubblici ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina dell'ordine soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.

ART. 3.

(Oggetto della professione).

1. Formano oggetto della professione di geografo tutte le attività riguardanti l'analisi, la rappresentazione, l'organizza-

zione e la trasformazione dello spazio geografico, alle diverse scale e in particolare gli studi e le consulenze relative a:

a) le condizioni naturali, sociali ed economiche di regioni e ambiti geografici;

b) l'analisi geo-storica del territorio;

c) la realizzazione di cartografie tematiche, nonché la relativa interpretazione, l'analisi, la normalizzazione teorica e pratica, la standardizzazione espressiva;

d) la definizione di limiti e confini geografici a carattere generale e speciale per fini amministrativi;

e) la razionalizzazione di piani topografici comunali da assumere a base delle rilevazioni statistiche e censuarie;

f) la ricerca della localizzazione geografica ottimale di imprese, insediamenti e infrastrutture;

g) gli orientamenti e vincoli geografici nell'uso del suolo;

h) la valutazione e bilancio d'impatto geografico (ambientale e territoriale);

i) l'inventario delle risorse territoriali e delle emergenze geografiche, nonché la formazione di banche dati a carattere geografico.

2. L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geografi iscritti nell'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e regolamenti.

ART. 4.

(Albo ed elenco speciale dei geografi).

1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geografi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e ne cura, almeno ogni due anni, la revisione.

ART. 5.

(Segreto professionale).

1. Il professionista iscritto nell'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.

ART. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale).

1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

- a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadini di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere abilitato all'esercizio della professione di geografo;
- d) avere la residenza in Italia.

ART. 7.

(Iscrizioni nell'albo di professori universitari).

1. Nell'albo professionale dei geografi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, i professori universitari di ruolo di I e II fascia che insegnano discipline con applicazioni professionali di ordine geografico.

ART. 8.

(Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero).

1. I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 qualora dimostrino di risiedere all'estero

al servizio, in qualità di geografi, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

ART. 9.

(Modalità di iscrizione nell'albo).

1. Per l'iscrizione nell'albo, l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 o di cui all'articolo 7, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonché nel caso di cui all'articolo 8, la relativa documentazione.

2. Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 6, il consiglio dell'ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. I pubblici dipendenti di cui al comma 3 dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 6, mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono attestanti la loro qualifica. Essi devono altresì provare che è loro consentito l'esercizio della libera professione.

4. I professori universitari di ruolo di cui all'articolo 7, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale producono un certificato dell'amministrazione di appartenenza da cui risultino qualifica e materie d'insegnamento.

5. Per i cittadini stranieri, l'esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 10.

(Iscrizione nell'elenco speciale).

1. Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici dipendenti di cui al comma 2

dell'articolo 2, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9.

ART. 11.

(Iscrizione).

1. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del consiglio, deve essere motivata.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto nel termine fissato al comma 1, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, riproporre la domanda al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di ripresentazione della domanda.

ART. 12.

(Anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale).

1. L'anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo o l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine d'iscrizione.

ART. 13.

(Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale).

1. Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di incompatibilità;

c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 6, salvo che, nel caso di trasferimento di residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 8.

2. Il consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

ART. 14.

*(Trasmissione dell'albo
e dell'elenco speciale).*

1. L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del consiglio dell'ordine al Ministro di grazia e giustizia, ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

ART. 15.

(Tessera di riconoscimento).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine rilascia una tessera di riconoscimento a ciascun iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato.

2. La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed è munita di fotografia recante il timbro a secco dell'ordine.

CAPO II

ART. 16.

(Ordine nazionale dei geografi).

1. Gli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale costituiscono l'ordine nazionale dei geografi ed eleggono il consiglio dell'ordine.

ART. 17.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

2. Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale provvedendo alle iscrizioni e cancellazioni, e ne cura la revisione almeno ogni due anni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondere da parte degli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

ART. 18.

(Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

2. Il presidente, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

ART. 19.

(Riunioni del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

2. Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 20.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

2. In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento, per dieci giorni, nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 21.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale dei geografi, di cui all'articolo 22.

4. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliere tra gli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale.

ART. 22.

(Consiglio nazionale dei geografi).

1. Il consiglio nazionale dei geografi ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è costituito da undici membri eletti fra gli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale a norma degli articoli seguenti.

ART. 23.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare nonché i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso al consiglio nazionale dei geografi.

ART. 24.

(Termini del ricorso).

1. I ricorsi previsti dall'articolo 23 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 25.

(Contenuto del ricorso).

1. Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, è redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del consiglio nazionale dei geografi. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio nazionale dei geografi.

2. Il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

ART. 26.

(Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso).

1. Il ricorso è presentato al consiglio dell'ordine; se il ricorrente è iscritto nell'albo, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

2. La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del consiglio dell'ordine che ne rilascia ricevuta.

3. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il

pubblico ministero e l'interessato possono prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire documenti.

4. Il consiglio dell'ordine, decorso il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, trasmette al consiglio nazionale dei geografi il ricorso ad esso presentato unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al medesimo comma 3 e al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e del provvedimento impugnato.

ART. 27.

(Trattazione del ricorso).

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del consiglio nazionale dei geografi nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

2. Prima della nomina suddetta, il presidente del consiglio nazionale dei geografi può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritenga più opportune; in tal caso il termine di cui al comma 1 si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti e, comunque, non oltre trenta giorni.

ART. 28.

(Esame del ricorso).

1. Le sedute del consiglio nazionale dei geografi non sono pubbliche.

2. Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso.

3. Qualora il consiglio nazionale dei geografi ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti e documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se

questa non perviene entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti già in possesso del consiglio nazionale dei geografi.

ART. 29.

(Decisione del ricorso).

1. La decisione contiene il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali essa si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

2. La decisione è depositata in originale nella segreteria del consiglio nazionale dei geografi ed è notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 e, in mancanza, mediante deposito nella segreteria del consiglio nazionale.

ART. 30.

(Impugnazioni delle deliberazioni del consiglio nazionale dei geografi).

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale dei geografi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale nonché in materia disciplinare o di eleggibilità possono essere impuguate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.

2. Il collegio è integrato da due geografi iscritti nell'albo nominati ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal presidente della corte di appello di Roma.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

4. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la corte di appello di Roma il cui collegio è integrato da due geografi iscritti nell'albo e nominati a norma del comma 2.

CAPO III

ART. 31.

(Elettorato).

1. Sono elettori e possono essere eletti componenti del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei geografi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

2. Sono elettori e possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

3. Gli eletti al consiglio dell'ordine e al consiglio nazionale dei geografi sono rieleggibili.

ART. 32.

(Elezione del consiglio dell'ordine).

1. L'elezione del consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data dell'elezione è fissata dal presidente del consiglio dell'ordine uscente.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta con lettera raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del

giorno e delle ore di inizio e di chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

ART. 33.

(Elenco degli elettori — Seggio elettorale).

1. Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale.

2. L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

3. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 34.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 35.

(Votazione).

1. Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte in unico modello, con il timbro dell'ordine dei

geografi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima della votazione, sono firmate, all'esterno, da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quelli degli aventi diritto al voto.

2. Qualora le elezioni dei componenti del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei geografi si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

3. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore a quello dei candidati da eleggere.

4. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

5. L'elettore, ritirata la scheda, la compila e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

6. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

7. È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore richiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata, e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

ART. 36.

(Scrutinio).

1. Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elet-

tori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

2. Qualora i votanti siano almeno un quarto degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che sono svolte pubblicamente e senza interruzione.

3. In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori.

4. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

5. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

6. Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.

7. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e dell'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.

ART. 37.

(Diritto ad opzione — Sostituzione).

1. Qualora un membro del consiglio nazionale dei geografi risulti eletto membro del consiglio dell'ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, opta per

una delle due cariche. In mancanza, si intende che abbia rinunciato alla carica di membro del consiglio dell'ordine.

2. Per la sostituzione il consiglio dell'ordine provvede a norma dell'articolo 40.

ART. 38.

(Elezione del consiglio nazionale dei geografi).

1. Per l'elezione dei membri del consiglio nazionale dei geografi, valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione dei membri del consiglio dell'ordine.

2. Il membro del consiglio dell'ordine che sia stato eletto membro del consiglio nazionale dei geografi opta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 37.

ART. 39.

(Comunicazioni dell'esito delle votazioni).

1. Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia e al consiglio dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante l'affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

ART. 40.

(Riunioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei geografi — Cariche).

1. Il Ministro di grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei geografi e li convoca per l'insediamento.

2. La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e si procede all'elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

3. Per la convalida delle adunanze del consiglio nazionale dei geografi e del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

5. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

6. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

7. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che li seguono nell'ordine.

8. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive.

9. I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

ART. 41.

(Annullamento delle elezioni di membri del consiglio dell'ordine — Sostituzione — Rinnovo della elezione).

1. Il consiglio nazionale dei geografi, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 36, comma 5, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

2. In mancanza di tali candidati il consiglio dell'ordine fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

ART. 42.

(Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio nazionale dei geografi, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il consiglio dell'ordine,

provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia.

2. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine e al commissario stesso.

3. Il commissario straordinario provvede, ai sensi dell'articolo 32, alla convocazione degli elettori per il rinnovo del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

ART. 43.

(Annullamento delle elezioni di membri del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale dei geografi, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 36, comma 5.

2. In mancanza dei candidati di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia invita il presidente del consiglio dell'ordine ad indire elezioni suppletive.

3. Analogamente, il Ministro di grazia e giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal consiglio nazionale dei geografi, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.

CAPO IV

ART. 44.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non

conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura;

b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

c) radiazione.

2. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine.

3. Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del comma 2 la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

4. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

5. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al comma 4, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

6. Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere ai sensi dell'articolo 30.

ART. 45.

(Procedimento disciplinare).

1. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito per le sue discolpe.

3. Le deliberazioni sono notificate all'interessato entro venti giorni e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

4. In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine, e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 46.

(Tariffe professionali).

1. La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai geografi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del consiglio dell'ordine.

ART. 47.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale dei geografi.

ART. 48.

(Disposizioni transitorie).

1. Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito da quello: di aver svolto, essendo in possesso di laurea in materia geografica, almeno un biennio di effettiva pratica professionale nel campo definito dall'articolo 3; di ricoprire la qualifica di professore ordinario, professore associato, assistente ordinario, ricercatore universitario confermato di discipline geografiche; di aver compiuto almeno un quinquennio di insegnamento di ruolo di discipline geografiche in istituti d'istruzione secondaria di secondo grado; di essere in possesso della qualifica di geografo presso enti pubblici.

ART. 49.

(Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geografi).

1. La prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geografi è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché delle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'ordine.

2. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da quattro membri scelti tra professori universitari di ruolo di discipline con applicazione professionale d'indole geografica o tra altre persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di geografo.

3. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

5. Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia.

6. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

8. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

9. La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 50.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale).

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 49 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con il ricorso ad una commissione straordinaria nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

3. La commissione straordinaria è composta da undici membri nominati dal Ministro di grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 49.

4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

ART. 51.

(Prima elezione del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale).

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è nominato, entro un mese dal

deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei geografi.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4.

3. Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito per raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

4. Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

5. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui alla presente legge, in quanto applicabili.